

CONTRATTO DI RETE

TRA

- Dott. Mauro Carissimi,

iscritto all'Ordine dei commercialisti di Milano, con studio professionale a Milano provincia di Milano in Via Cornalia 10, Codice Fiscale CRSMRA63S02F205I, nella sua qualità di professionista, di seguito individuato come **"Primo socio fondatore"**;

- Avv. Raffaele Caruso,

iscritto all'Ordine degli avvocati di Genova, con studio professionale a Genova provincia di Genova, in Via Caffaro 3 int. 4, Codice Fiscale CRSRFL73R25D969N, nella sua qualità di professionista, di seguito individuato come **"Secondo socio fondatore"**;

- Avv. Andrea Ganzer,

iscritto all'Ordine degli avvocati Genova, con studio professionale a Genova provincia di Genova, in Via XX Settembre 10 int. 8, Codice Fiscale GNZNDR72S09D969J nella sua qualità di professionista, di seguito individuato come **"Terzo socio fondatore"**;

- Avv. Andrea Mortara,

iscritto all'Ordine degli avvocati Genova, con studio professionale a Genova provincia di Genova, in Via XX Settembre 10 int. 8, Codice Fiscale MRTNDR75P06D969V, , nella sua qualità di professionista, di seguito individuato come **"Quarto socio fondatore"**;

PREMESSO

a) che il primo socio fondatore esercita l'attività di Commercialista;

b) che il secondo socio fondatore esercita l'attività di Avvocato;

c) che il terzo socio fondatore esercita l'attività di Avvocato;

d) che il quarto socio fondatore esercita l'attività di Avvocato;

e) che, pertanto, i professionisti condividono l'esercizio delle rispettive attività nel settore Legale e Contabile;

f) che, al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività sul mercato, i professionisti ritengono che sia necessario caratterizzare i propri prodotti e servizi per l'elevato livello qualitativo e per il rigoroso rispetto di parametri predefiniti e coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali e/o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;

g) che gli stessi ritengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la reciproca collaborazione per lo studio e la progettazione;

h) che a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt.4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n.99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1) - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto socio fondatore convengono di stipulare un contratto di rete, e pertanto si obbligano a svolgere l'attività relative alle proprie professioni e nello specifico con riferimento alle competenze specifiche acquisite nella professione

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo "JUS PROJECT".

Art. 2) - OBIETTIVI STRATEGICI

Le parti convengono e si dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione dei partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante un'adeguata comunicazione delle suddette qualità.

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art. 1 dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.

Art.3) - PROGRAMMA DI RETE

Il programma di rete consiste:

- nella predisposizione di sistemi integrati di competenze e professionalità tale da offrire ai propri clienti, su singole pratiche, il contributo di diversi esperti di diritto che offrano altrettanti punti di vista, elaborando poi una sintesi e la relativa strategia;
- nella valorizzazione di nuove forme contrattuali ed operative idonee a meglio soddisfare l'esigenza del cliente tese a farlo sentire parte dell'intero percorso professionale e non già mero elemento passivo della procedura;
- nella organizzazione e partecipazione ad eventi ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità dei partecipanti;
- nella definizione di linee comuni di marketing;
- nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi di rilievo giuridico ed economico;
- nella registrazione di un marchio comune, e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso.

Art. 4) - OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

I professionisti sono obbligati:

- a conformarsi quanto più possibile, nel rispetto delle proprie individualità, con le linee programmatiche adottate dalla rete;
- ad attenersi alle decisioni degli organi amministrativi espressione delle volontà della rete nell'utilizzo del marchio;

-a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e di altre iniziative volte a favorirne la commercializzazione.

Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.

Art. 5) - FONDO COMUNE

Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro:

Primo professionista Euro 3.000

Secondo professionista Euro 3.000

Terzo professionista Euro 3.000

Quarto professionista Euro 3.000

Detta somme si da atto sono già state versate dai professionisti.

Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente a partire dall'anno successivo a quello di ingresso nella rete si obbliga a corrispondere annualmente una somma pari ad euro 2.000 a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale, qualora la adesione coinvolga professionisti associati il contributo sarà pari ad Euro 1.500 per ciascun professionista associato sino ad un massimo di euro 6.000. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

Con la sola unanimità dei partecipanti potranno essere richiesti contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

La misura dei contributi, ordinari ed integrativi successivi al primo di cui al precedente capoverso, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 150 giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art.13 del presente contratto.

Art.6) - COMITATO DI GESTIONE

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da ciascun socio fondatore e da un rappresentante scelto dagli ulteriori soci.

Qualora i partecipanti alla rete divengano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da cinque o da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete, di cui almeno due scelti fra i soci fondatori. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo i professionisti partecipanti.

Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.

Art.7) - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il comitato di gestione nomina al suo interno un presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art.2381 primo comma c.c., nonché un vicepresidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del presidente e del vicepresidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.

Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Al di fuori della riunione mensile le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.

Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente e riportato in un libro vidimato.

Art.8) - COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto dei partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art.4 ter, lett.e, della Legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.

Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre i disciplinari;
- b) verificare la conformità ad essi dell'attività praticata dai professionisti;
- c) accertare l'uso corretto del marchio da parte dei professionisti;

- d) scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- e) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;
- f) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati;

Art.9) - RAPPRESENTANZA DEI PROFESSIONISTI

A coloro che sono nominati presidente e vicepresidente è conferito il potere di rappresentanza dei professionisti, e dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per "Jus Project", valendo tale formula come riferimento sintetico ai professionisti partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

Art.10) - MATERIE RISERVATE AI PROFESSIONISTI

I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi, salvo il potere di veto dei soci fondatori:

- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiute e dei costi sostenuti redatto con la diligenza media del professionista. e presentato dal comitato di gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- qualora si dovesse necessitare di contributi integrativi potrà essere sottoposto ad approvazione un bilancio previsionale, che potrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;
- in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.

Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art.11) - MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art.1332 del Cod.Civ., al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal professionista, contenente:

- a) Nome e Cognome, se esercitata in forma di associazione Nome e cognome dei soci;
- b) ambito e settori di attività professionale;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Sulla domanda di ammissione delibera, salvo il previo gradimento da parte dei soci fondatori, il comitato di gestione nella sua prima riunione utile.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente per il primo anno nulla dovrà corrispondere in termini di contributo ordinario, dall'anno successivo dovrà corrispondere il

contributo al fondo nella misura stabilita dal presente contratto oltre all'eventuale contributo straordinario.

Art.12) - RECESSO

Salvo quanto previsto nell'art.5 del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno successivo.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Art.13) - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici. L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

Art.14) - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di rete cessa di produrre effetti il 31.12.2025, salvo proroga tacita per eguale periodo di tempo.

Art. 15) – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti nell'interpretazione esecuzione e comunque derivanti dal, o in qualsiasi modo connesse al, presente Contratto verranno preventivamente sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, tutte le controversie inerenti all'interpretazione e l'esecuzione e comunque derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. In caso di materie non compromettibili in arbitrato tutte le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Data 21.01.22

Letto firmato e sottoscritto

Dott. Mauro Carissimi

Avv. Raffaele Caruso

Avv. Andrea Ganzer

Avv. Andrea Mortara